

## **STATUTO DI MEDIOCREVAL S.p.A.**

### **TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, OGGETTO SOCIALE**

#### **Articolo 1 - Costituzione e denominazione**

1. E' costituita una banca nella forma di società per azioni con la denominazione "Mediocreval S.p.A." (di seguito la Società o la Banca).
2. La Società è retta dalle norme di legge e del presente Statuto.
3. La Società fa parte del Gruppo Bancario Credito Valtellinese. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
4. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle predette disposizioni.

#### **Articolo 2 - Durata e sede**

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere ulteriormente prorogata.
2. La Banca ha sede legale in Sondrio. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con delibera del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le necessarie formalità presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.
3. La Banca può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed osservate le disposizioni di legge, istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

#### **Articolo 3 - Oggetto sociale**

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle forme consentite, con particolare riguardo ai finanziamenti a medio-lungo termine.
2. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi inclusa la gestione di crediti problematici, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
3. Essa può aderire ad associazioni e a consorzi del sistema bancario in Italia ed all'estero, nonché assumere partecipazioni in società od enti, italiani od esteri, nel rispetto delle disposizioni di legge.

### **TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, SOCI, AZIONI**

#### **Articolo 4 - Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è di euro 95.733.099 ed è rappresentato da n. 31.911.033 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 3.

#### **Articolo 5 - Azioni**

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili.
2. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni.
3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione le azioni possono essere immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. o presso altra società di gestione accentrata; in tal caso la legittimazione all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e la circolazione delle stesse sono disciplinate dalla normativa speciale in materia.

#### **Articolo 6 - Soci**

1. La qualità di Socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto e l'elezione di domicilio presso la sede della Società, per ogni rapporto con la medesima.
2. Per ogni controversia concernente i rapporti sociali è attribuita esclusiva competenza all'autorità

giudiziaria di Sondrio.

3. Il diritto di recesso è esercitabile dai Soci solo nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione, modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

#### **Articolo 7 - Acquisto di proprie azioni**

1. Nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di legge, la Società può acquistare proprie azioni.

### **TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETA'**

#### **Articolo 8 - Organi sociali**

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Comitato Esecutivo o all'Amministratore Delegato, quando nominati;
- d) al Collegio Sindacale;
- e) alla Direzione Generale, se nominata.

### **TITOLO IV - ASSEMBLEA**

#### **Articolo 9 - Convocazioni delle Assemblee**

1. L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede della Banca o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché ubicato in Italia.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i primi 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'Assemblea straordinaria viene convocata nei casi previsti dalla legge.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre convocare l'Assemblea entro un mese da quando ne è fatta domanda da un numero di soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

#### **Articolo 10 - Intervento in Assemblea e rappresentanza**

1. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

2. Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle norme di legge.

#### **Articolo 11 - Presidenza dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da un Consigliere designato dall'Assemblea, che nomina il Segretario.

2. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea, procede all'accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto di partecipare all'Assemblea, della regolare costituzione della stessa e delle maggioranze valide per deliberare.

3. Nell'Assemblea straordinaria le funzioni di Segretario sono assunte da un Notaio.

#### **Articolo 12 - Costituzione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita tanto in prima che in seconda convocazione con le presenze previste dalla legge.

#### **Articolo 13 - Deliberazioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge.
2. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese.
3. Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano in età.
4. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'Assemblea approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

#### **Articolo 14 - Verbale delle Assemblee**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio, se nominato a tale incarico, e verrà raccolto nell'apposito libro.
2. Le copie e gli estratti di questi verbali, che debbano essere prodotti in giudizio o altrove, saranno dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

### **TITOLO V- AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 15 - Composizione, nomina e durata in carica del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di Consiglieri non inferiori a cinque e non superiore a undici secondo le determinazioni dell'Assemblea stessa. Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla sostituzione ai sensi di legge.
3. I Consiglieri devono possedere e mantenere, a pena di decadenza dalla carica, i requisiti in ogni tempo previsti dalla legge e dalle disposizioni delle Autorità di Vigilanza.
4. Almeno due Amministratori devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per i sindaci di società con azioni quotate nei mercati regolamentati.
5. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo da parte degli Amministratori in altre società.
6. Almeno due Consiglieri di Amministrazione devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia.

#### **Articolo 16 - Cariche consiliari**

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare, salvo revoca; con le stesse modalità ha facoltà di eleggere tra i suoi componenti un Amministratore Delegato o un Comitato Esecutivo, determinando i contenuti, le modalità e i limiti delle deleghe conferite, nonché la durata dell'organo, ferma restando la facoltà di revoca.
2. Il Consiglio nomina un Segretario, che potrà essere scelto oltre che al proprio interno anche tra persone non dipendenti della Società, purché abbiano idonea preparazione ed esperienza; in caso di assenza del Segretario nomina un Segretario facente funzione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito in tutte le attribuzioni, funzioni, deleghe e facoltà, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le relative funzioni vengono assunte dall'Amministratore Delegato, se nominato, o, in subordine, dal Consigliere designato dal Consiglio.

#### **Articolo 17 - Compenso degli Amministratori**

1. Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, sono riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del

Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di altri eventuali Comitati istituiti con delibera del Consiglio, da fissarsi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà accordare compensi aggiuntivi agli Amministratori che ricoprono cariche particolari in conformità allo Statuto.

### **Articolo 18 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna con la frequenza resa necessaria dagli affari sociali e, di regola, ogni due mesi e ogniqualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento, lo ritenga necessario od opportuno. Esso si raduna altresì quando ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale oppure da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

2. La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso con l'ordine del giorno da inviare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun Consigliere, salvo i casi di urgenza per i quali si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicate. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi ed al Direttore Generale nella stessa forma ed entro gli stessi termini.

3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

### **Articolo 19 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese. Potrà procedersi con votazione segreta qualora lo richieda la maggioranza dei Consiglieri.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo particolari disposizioni contenute nel presente Statuto.

3. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio; nelle segrete, la parità importa reiezione.

### **Articolo 20 - Verbali del Consiglio di Amministrazione**

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che, iscritto nel relativo libro, deve essere firmato da chi presiede e dal Segretario.

2. Le copie e gli estratti di questi verbali, che debbano essere prodotti in giudizio o altrove, saranno dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

### **Articolo 21 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano per legge esclusivamente all'Assemblea. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- gli indirizzi generali di gestione, le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari e l'assetto generale dell'organizzazione della Banca;
- la nomina e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale;
- l'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta di beni immobili;
- l'assunzione e la cessazione di partecipazioni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di Dipendenze e Rappresentanze in Italia ed all'estero;
- la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;

- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la costituzione di comitati interni o di commissioni.

2. E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative nonché le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ. e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

### **Articolo 22 - Deleghe di attribuzioni consiliari**

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare propri poteri e attribuzioni a un Comitato Esecutivo o, in alternativa, a un Amministratore Delegato. Il Consiglio può inoltre conferire ad uno o più dei suoi membri poteri per il compimento di determinate categorie di atti o di singoli negozi.

2. In materia di crediti e di gestione corrente, il Consiglio può altresì delegare poteri deliberativi - oltre che al Comitato Esecutivo o all'Amministratore Delegato - ai membri della Direzione Generale, nonché a Dirigenti, Quadri Direttivi, Dipendenti della Società o di Società del Gruppo Credito Valtellinese da esercitarsi disgiuntamente o congiuntamente, anche nell'ambito di appositi Comitati, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni svolte e del grado ricoperto.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare procuratori speciali per il compimento di specifici atti o negozi.

4. Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, o di altro organo dallo stesso designato, con le modalità e la periodicità determinate dallo stesso Consiglio.

5. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, può adottare i provvedimenti che crede necessari e che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, portando a conoscenza del Consiglio, alla sua prima adunanza, le decisioni assunte.

### **Articolo 23 - Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo, ove istituito, è composto:

1) dal Presidente e dal Vice Presidente;

2) da un massimo di tre Consiglieri di Amministrazione designati annualmente dal Consiglio nella prima adunanza successiva all'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio.

2. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, mediante avviso scritto inviato almeno un giorno prima della riunione, salvo i casi di urgenza, in cui la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo e senza rispetto del termine. La funzione di Segretario viene svolta dal Segretario del Consiglio o da altra persona avente i requisiti previsti per il Segretario del Consiglio.

3. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere tenute anche in videoconferenza, purché nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 18. In tal caso il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

5. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, che debbano essere prodotti in giudizio o altrove, saranno dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

### **Articolo 24 - Amministratore Delegato**

1. L'Amministratore Delegato, quando nominato, esercita le funzioni previste dallo Statuto e i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO VI – COLLEGIO SINDACALE**

### **Articolo 25 - Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

2. L'emolumento spettante ad ogni Sindaco effettivo viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea, la quale può fissare anche un gettone di presenza da riconoscere per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di altri eventuali Comitati istituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione; ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta un apposito regolamento per disciplinare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte dei Sindaci.

4. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire - presso altre società del Gruppo Credito Valtellinese nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia - cariche in organi diversi da quelli di controllo.

### **Articolo 26 - Funzioni e riunioni del Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge, nei modi, nei termini e con le formalità da essa previsti. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.

3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente.

4. Il verbale della riunione viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i Sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

## **TITOLO VII –REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **Articolo 27 – Revisione legale dei conti**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente.

2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

## **TITOLO VIII – DIREZIONE GENERALE**

### **Articolo 28 - Direzione Generale**

1. La Direzione Generale ha la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione. Di norma essa risulterà composta dal Direttore Generale, coadiuvato, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali.
2. Non è consentita la contemporanea presenza di un Amministratore Delegato e di un Direttore Generale.
3. La Direzione Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni ed alle direttive degli organi amministrativi. Ad essa sono affidate l'organizzazione, la conduzione e la gestione ordinaria della Banca.
4. Il Direttore Generale è il vertice della struttura interna ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione. Egli partecipa con funzione consultiva e propositiva alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Egli, inoltre, avvia autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti, anche rilasciando le relative procure alle liti.
5. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale o di chi ne svolge le funzioni, le stesse sono attribuite al Vice Direttore Generale e in subordine al Dirigente designato dal Consiglio.

## **TITOLO IX – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

### **Articolo 29 - Poteri di firma**

1. Al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, ove nominato, competono disgiuntamente la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale libera.
2. La rappresentanza della Società spetta anche al Direttore Generale in tutti i gradi di giudizio, comprese le giurisdizioni superiori, in ordine alle azioni giudiziarie di sua competenza.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.
4. La rappresentanza della Società e la firma sociale possono inoltre essere conferite dal Consiglio a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.
5. Il Consiglio può anche attribuire - per determinati atti o categorie di atti - la firma sociale al Direttore Generale, ai Vice Direttori, nonché a Dirigenti, Quadri Direttivi, altri Dipendenti della Società o di Società del Gruppo Credito Valtellinese, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega.
6. Il Consiglio può inoltre conferire mandati o procure anche a persone estranee alla Società per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

## **TITOLO X – BILANCIO E UTILI**

### **Articolo 30 - Bilancio**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio e redige tutti gli altri atti e documenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

### **Articolo 31 - Ripartizione degli utili**

1. Gli utili netti, dedotta la quota per la riserva legale e la quota eventualmente non disponibile in ossequio a norme di legge, saranno destinati secondo le decisioni dell'Assemblea all'assegnazione del dividendo ai Soci in ragione delle azioni possedute.
2. La parte residua dell'utile potrà essere destinata all'eventuale costituzione o incremento della riserva straordinaria o di altre riserve comunque denominate, ovvero al fondo di beneficenza e

assistenza.

## **TITOLO XI – SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

### **Articolo 32 - Scioglimento e norme di liquidazione**

1. In ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.